

Informativa per la clientela di studio

N. 23 del 06.02.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Scheda Carburante: si può cambiare durante l'anno

*In occasione dell'appuntamento di Telefisco 2013, i tecnici dell'Agenzia delle Entrate hanno fornito un'importante precisazione sulla scheda carburante. Ricordiamo che il D.L.70/2011 ha previsto l'esonero dall'obbligo della scheda (ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo di acquisto del carburante) solo per coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili (**carte di credito, carte di debito o carte prepagate**). Ora, i tecnici dell'Agenzia hanno chiarito che anche durante l'anno si può passare dal sistema cartaceo a quello di certificazione elettronica (mediante pagamenti con carte elettroniche di pagamento), con la condizione che a partire da tale momento le operazioni di acquisto di carburante vengano effettuate esclusivamente mediante carte di debito, di credito o prepagate. Tale passaggio viene consigliato in concomitanza con la chiusura di uno dei periodi infrannuali di liquidazione.*

Premessa

L'incontro di Telefisco 2013 ha determinato una apertura da parte dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla scheda carburanti, in particolare consentendo una maggiore libertà per i contribuenti di sostituire la scheda carburante con gli strumenti elettronici di pagamento.

In sostanza è stato chiarito che il passaggio dal sistema cartaceo di certificazione dei rifornimenti "la classica scheda carburante" al sistema alternativo dato dal pagamento con strumenti tracciabili (carta di debito, credito o prepagata), **può avvenire anche in corso d'anno**.

La dematerializzazione della scheda

Il decreto Sviluppo (70/2011) aveva consentito la dematerializzazione della cosiddetta **"scheda carburante"** per autotrazione, fino ad allora, unica modalità ammessa e ritenuta valida ai fini Iva e delle imposte dirette. In pratica, accanto al sistema tradizionale, che comunque rimane sempre valido, ha previsto la possibilità di **esonero dall'obbligo della scheda** per i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante "esclusivamente" mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari **soggetti agli obblighi di tracciabilità**.

Impostazione rigida dell'Agenzia (vietato l'uso contemporaneo delle due modalità)

L'Agenzia delle Entrate, **con la circolare 42/E/2012**, nel dettare le linee guida per l'applicazione della disposizione, ha adottato un'impostazione **abbastanza rigida** sull'applicazione della normativa e comunque, nel premettere come le regole di semplificazione, rappresentino un mezzo documentale alternativo rispetto al sistema cartaceo basato sulla scheda carburante, veniva sottolineata **l'impossibilità di un uso contemporaneo delle due modalità**.

L'apertura dell'Agenzia

Con i chiarimenti occorsi in occasione dell'appuntamento di Telefisco 2013, viene **ridimensionata** anche se in parte, l'applicazione "stretta" della disposizione.

In risposta a un quesito dove in sintesi veniva chiesto se potevano convivere il sistema cartaceo e quello elettronico senza naturalmente sovrapporsi, viene ribadito dall'Agenzia delle Entrate che la norma, nel momento in cui consente la certificazione dell'acquisto di carburante con **modalità semplificate** solo per coloro che effettuano i predetti acquisti **"esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate"**, **fissa un criterio di alternatività fra i due sistemi**.

A parere dell'Agenzia l'avverbio **"esclusivamente"** deve ritenersi riferito alla **modalità di certificazione scelta dal contribuente per documentare tali costi**, il che legittima l'adozione del sistema elettronico solo nell'ipotesi in cui tale scelta sia integrale.

Possibile il passaggio ai sistemi di pagamento elettronici in corso d'anno

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'esclusività nelle modalità di certificazione delle operazioni di acquisto carburante, sebbene necessaria, **non pregiudica la possibilità per il contribuente** di passare in corso d'anno dal "vecchio" al nuovo sistema, ossia dalla scheda carburante, alla modalità elettronica.

- Naturalmente ciò è possibile purché (a partire da tale momento) tutte le operazioni di acquisto di carburante vengano documentate **esclusivamente** mediante carte di credito, di debito o prepagate

Quale potrebbe essere il momento opportuno per cambiare regime?

- Secondo l'Agenzia, il momento più opportuno per il passaggio da un regime ad un altro potrebbe essere (anche se non obbligatorio) quello in concomitanza con la chiusura di uno dei periodi infrannuali di liquidazione.

Disciplina della scheda carburante

Scheda carburante	
Regime cartaceo	La scheda carburante rileva sia per la detrazione Iva sia per la deduzione del costo di acquisto. Perché possa essere considerata valida ai fini fiscali deve essere redatta secondo il contenuto voluto dalla normativa.
Contenuto	La scheda è riferita ai veicoli del soggetto passivo Iva e deve contenere l'intestazione dell'operatore, gli estremi di individuazione del veicolo, i chilometri, il mese di riferimento.
Obblighi dell'impianto di distribuzione	L'esercente l'impianto di distribuzione per ciascun rifornimento deve indicare la data, il prezzo complessivo Iva inclusa, la denominazione del distributore, l'ubicazione dell'impianto, anche a mezzo di apposito timbro, e apporre la firma di convalida (<i>considerato elemento essenziale alla validità fiscale della scheda</i>).
Regime elettronico <u>Novità</u>	<u>È alternativo alla scheda carburante.</u> Il D.L. 70/2011 esonera dall'obbligo della scheda solo a coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Secondo i chiarimenti di Telefisco 2013, il passaggio dalla

	scheda carburante al sistema elettronico è ammissibile anche in corso d'anno purché quest'ultima modalità diventi <u>l'unica utilizzata per la contabilizzazione dei rifornimenti.</u>
Cosa serve	Non è necessario che la carta elettronica sia destinata esclusivamente all'acquisto di carburante, ma può essere <u>utilizzata anche per effettuare altri acquisti</u> . Le carte valide ai fini dell'esonero dalla scheda carburante sono solo quelle emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia.
Intestazione della carta di pagamento	Lo strumento di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l'attività economica e <u>l'estratto conto rilasciato dall'emittente deve presentare tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto.</u>

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....